

# **STATUTO**

dell'Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile collaterale  
all'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, denominata

**“VOLONTARI A.N.F.I. FVG-ODV”**

## **Art. 1**

### **Costituzione**

- 1 Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, tra soci delle locali sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (in sigla A.N.F.I., Ente Morale ex RD 377/1927, con sede in Roma, cod. fisc. 80086690585, iscritta al Reg. Pers. Giur. della Prefettura di Roma al n. 958/2013, di seguito solo ANFI) è costituita una Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile collaterale alla stessa ANFI, denominata: **“VOLONTARI A.N.F.I. FVG-ODV”** (di seguito anche solo ODV ovvero ENTE).
- 2 La sede legale è ubicata in San Giorgio di Nogaro (UD), via P. Ferrari nr.2, presso gli uffici della locale sezione dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia – ANFI, e può essere modificata, purché nel territorio della *Regione Friuli-Venezia Giulia*, con delibera dell'Organo Amministrativo (di seguito anche solo O. di A.), ratificata dall'Assemblea.
- 3 L'Associazione potrà istituire sedi secondarie (Nuclei), ed unità locali non autonome. In ciascuna sede verrà nominato un responsabile (caposquadra), con poteri di cui all'art. 13, che segue, da esercitarsi in stretta collaborazione con il Presidente.
- 4 La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 2**

### **Principi e finalità**

- 1 L'ODV è una organizzazione indipendente, apartitica, asindacale ed apolitica, senza fini di lucro, costituita conformemente alla Costituzione Italiana, al Codice civile, ed al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. nr.117 del 3.7.2017 e succ. modif. e integraz.), e si ispira ai principi ed ai valori dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, come sopra generalizzata.

- 2 Quale segno distintivo, l'ODV si fregia del logo e della denominazione della stessa Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, concessi secondo la procedura e nei limiti di cui ai successivi art. 22.
- 3 L'ODV costituisce una libera espressione di partecipazione, senso civico, democrazia associativa e pluralismo per il conseguimento di finalità di interesse generale a favore della collettività, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali che regolano l'esercizio del volontariato, anche di protezione civile.
- 4 Nella sua qualità di Organismo Collaterale all'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia, essa si propone come strumento di realizzazione delle finalità assistenziali, solidaristiche, e di utilità sociale previste dallo Statuto dell'ANFI, anche attraverso la partecipazione organica alle attività di protezione civile e la promozione dell'impegno civile dei soci in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

### **Art. 3** **Oggetto sociale**

- 1 Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 nr. 4, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale a favore della collettività, previste dall'art. 5 D.Lgs. 117 del 2017 e succ. modif. e integrazioni:
  - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 co. 2 e 3 Legge 328/2000 e della Legge 112/2016 e successive modifiche e integrazioni;
  - b. attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
  - d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - e. formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 CTS;
  - g. promozione della cultura della legalità;
  - h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi ex art.27 L.53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, co. 266, della Legge 244/2007;
  - i. protezione civile ai sensi della Legge 225/1992, e successive modificazioni.
- 2 La ODV può, inoltre, esercitare attività diverse da quelle dell'art. 5 CTS, purché esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e ss. mm. e ii. La loro individuazione dev'essere preventivamente operata su proposta del Presidente, di un membro dell'O.A., di un associato e approvata dall' O.A. anche con consultazione online o a mezzo comunicazione su apposito gruppo WhatsApp. In tal caso la decisione verrà ratificata alla prima riunione utile dell'O.A. medesimo. Nell'espletamento delle proprie attività la ODV si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

#### **Art. 4**

##### **Attività di Protezione Civile (P.C.)**

- 1 Nelle funzioni di organismo di Protezione Civile, i soci dell'ODV iscritti all'organizzazione operano nel contesto e nel rispetto delle specifiche normative nazionale, regionale e locale e delle disposizioni di attuazione delle relative Autorità in materia.
- 2 In vista di uno stato di emergenza, o per fronteggiare e superare gli stati di emergenza, essi si impegnano a svolgere le attività - anche formative - richieste dalla Protezione Civile della Regione Friuli-Venezia Giulia (FVG) o convenute con essa nell'ambito del Sistema Regionale Integrato di P.C., in quanto compatibili con la struttura dell'ODV e con le caratteristiche e le competenze dei propri volontari.

- 3 La Regione FVG, i Comuni e la Direzione Regionale della P.C. sono legittimati a richiedere ad "ANFI FVG-ODV", ove utile e/o necessario, lo svolgimento di altre attività diverse dalle precedenti ma comunque di interesse pubblico, su richiesta motivata di Organi, Enti ed Autorità Pubbliche per il tramite dell'Amministrazione Regionale, garantendone la copertura finanziaria, giuridica e assicurativa prevista per le funzioni di P.C..
- 4 Le attività di cui al presente articolo sono realizzate sotto la direzione della Sala Operativa Regionale di P.C., debbono essere coordinate con il Presidente dell'ODV, il quale, nei casi di rilievo sovraregionale, provvederà a notificare il Consigliere Nazionale e/o l'Ufficio di Coordinamento del Volontariato presso la Presidenza Nazionale ANFI di Roma.
- 5 Esse sono regolate da apposite Convenzioni tra la Regione FVG e l'ANFI, nella persona del presidente pro tempore di "ANFI FVG-ODV, con la previsione tra l'altro:
- della copertura assicurativa, ai sensi dell'art.10 lett. f) della Legge Regionale 31.12.1986 n.64 e successive modifiche e integrazioni;
  - del rimborso, ove possibile e convenuto, delle spese vive documentate sostenute dai volontari e dall'ODV in relazione alle attività svolte;
  - della concessione dei benefici di cui al DPR 194/2001 artt.9 e 10 e successive modifiche e integrazioni, ove spettanti;
  - dell'eventuale accesso – ove contemplato dalle pertinenti normative – a finanziamenti pubblici, anche comunitari, destinati alla promozione e allo svolgimento delle attività di volontariato e di P.C. affidate o da affidare all'ODV.

## **Art. 5**

### **Soci**

- 1 Possono assumere la qualità di socio dell'ODV i soci ordinari dell'ANFI. Possono altresì essere ammessi i soci simpatizzanti dell'ANFI, nella misura ad essi consentita dallo Statuto di quest'ultima, che intendano condividere i valori e le finalità della ODV e ne facciano richiesta scritta.
- Possono assumere la qualità di soci collettivi, *nei limiti di cui all'art.32, co. 1 e 2 del CTS*, anche Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, costituiti per non meno del 51% (cinquantuno per cento) da soci ordinari ANFI,

che, condividendone il patrimonio ideale e accettandone le norme e la prassi organizzativa e operativa, ne facciano richiesta scritta.

- 2 Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera, con provvedimento motivato e non discriminatorio, l'O. di A.. Avverso tale provvedimento, che deve essere notificato entro 60 giorni all'interessato, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, entro ulteriori 60 giorni. L'Assemblea decide in via definitiva, sentiti gli interessati.
- 3 Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Sono comunque rimborsabili le spese documentate se autorizzare e sostenute dai soci stessi per le attività svolte a favore della ODV e dei suoi organi, nonché quelle legittimate dalle Convenzioni con la Protezione Civile. Tutte le spese, per tutti i servizi, saranno rimborsate secondo il criterio e le modalità attualmente previste dalla Protezione Civile Regionale.
- 4 I soci ed i terzi che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile derivante da eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle attività medesime.
- 5 Analoga copertura è assicurata ai componenti dell'O. di A. per le responsabilità connesse alla loro funzione gestionale, organizzativa e civile, volta a favore dell'ODV.

## **Art. 6**

### **Perdita della qualità di socio**

- 1 La qualità di socio è intrasmissibile. Essa non può essere ceduta o trasferita ad alcuno, neppure mortis causa. In tale ultima ipotesi gli eredi non sono legittimati ad avanzare alcuna richiesta di rimborso della quota associativa e di eventuali altri contributi versati dal de cuius e non hanno alcun diritto, né attuale né futuro, sul patrimonio della ODV, neppure in caso di scioglimento della stessa.
- 2 I soci cessano di appartenere all'ODV per:
  - a dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto ed hanno effetto immediato;
  - b mancato versamento della quota associativa (ove prevista) entro il mese di marzo di ciascun anno;
  - c sospensione o perdita della qualità di socio dell'A.N.F.I.;

- d indegnità, deliberata dall'O.di A. e ratificata dall'Assemblea;
  - e grave o reiterata violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali dell'ODV;
  - f per i soci iscritti alla Protezione Civile: reiterate omesse partecipazioni a corsi di aggiornamento (anche on-line), esercitazioni ed attività d'istruzione previste;
  - g decesso.
- 3 La cessazione di cui alle lett. d), e) ed f. è deliberata dall'O. di A., sentito l'interessato, che può presentare opposizione scritta all'Assemblea dei soci, entro 30 giorni dalla notifica della delibera. La decisione dell'Assemblea, che viene assunta sentito l'interessato, è definitiva.
- 4 Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di P.C. durante gli specifici servizi è considerato come mancato rispetto delle deliberazioni degli Organi Sociali dell'ODV e sanzionato con la medesima procedura.

## **Art. 7**

### **Diritti e doveri dei soci**

- 1 Tutti i soci godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri nei confronti della ODV. In modo particolare essi:
- a se in regola con il pagamento della quota sociale, ove prevista, hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, se necessario previa adeguata formazione;
    - di essere periodicamente informati sulle iniziative programmate e di controllarne la realizzazione;
    - di godere di pieno elettorato attivo e passivo;
    - di consultare i libri sociali e il bilancio, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
    - di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 D.Lgs.117/2017;
    - di intervenire con pieno diritto di parola nelle assemblee;
    - di accedere agli Organi Sociali, su preavviso motivato;

b I soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi sociali dell'ODV nonché le disposizioni pervenute dalle Autorità di P.C.;
- pagare la quota sociale (ove prevista) e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
- svolgere le prestazioni preconcordate, attenendosi - in fase di impiego - alle disposizioni impartite dai relativi responsabili;
- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nelle attività e nelle iniziative dell'ODV, sia nell'ambito del volontariato organizzato sia nel quadro specifico della P.C.;
- mantenere un comportamento dignitoso, rispettoso di ogni altro associato e dei terzi e consono alla propria qualifica di socio della ODV e dell'ANFI.

## **Art. 8 Organi**

Sono organi dell'ODV:

- ✓ L'Assemblea dei soci;
- ✓ L'organo di Amministrazione (di seguito O. di A.);
- ✓ Il Presidente;
- ✓ Il Vicepresidente;
- ✓ l'organo di controllo, composto da Sindaco effettivo ed uno supplente;

Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'O. di A. sono eletti tra i soci iscritti nell'apposito registro almeno un mese prima della data delle elezioni. La procedura delle elezioni, che sono rette da principi di democrazia, di uguaglianza dei soci e del voto "per teste", sarà fissata dai Regolamenti di funzionamento dall'Assemblea dei soci e dall'O. di A.;

Nei casi previsti dalle art. 31, D.LGS 117/2017, l'associazione dovrà nominare rispettivamente un organo di controllo (revisore unico) e un revisore legale dei conti; si applicano le norme di legge.

Tutti gli Organi dell'ODV durano in carica tre anni e possono essere rieletti;

Gli Organi che, a seguito di dimissioni volontarie o per qualsiasi altra causa, si trovino a non avere più la maggioranza dei propri componenti, decadono e debbono essere prontamente rieletti. La decadenza dell'O. di A. comporta la decadenza di tutti gli organi dell'ODV e l'immediata indizione di nuove elezioni.

## **Art. 9**

### **Assemblea dei soci**

- 1** L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è costituita da tutti i soci dell'ODV. Essa può essere ordinaria o straordinaria.
- 2** L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è da lui convocata, in via ordinaria, una volta l'anno, entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio precedente e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- 3** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o di un terzo dell'O. di A. o Sindaco titolare. In caso di ingiustificata convocazione da parte del Presidente entro trenta giorni dalla richiesta, l'Assemblea deve autoconvocarsi, entro i successivi trenta giorni su iniziativa di un terzo degli iscritti, comunicata a tutti i soci.  
In ogni caso la convocazione deve essere effettuata per iscritto o via mail o con altri mezzi con prova di ricezione, quali, ad esempio applicazioni di messaggistica istantanea (tipo whatsapp), con almeno 8 (otto) giorni di preavviso e deve recare l'Ordine del Giorno della riunione, il luogo e la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.  
La convocazione va inviata per conoscenza anche al Consigliere Nazionale ANFI per il FVG e al Presidente della sezione ANFI di S. Giorgio di Nogaro, i quali possono presenziare ai lavori, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
- 4** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. È legittima la riunione dell'Assemblea, anche in assenza di convocazione, ove siano presenti tutti i soci, i quali si dichiarino a conoscenza degli argomenti da discutere, la maggioranza dell'O. di A. e il Sindaco.
- 5** Ciascun socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di massimo due deleghe.

Non è ammessa delega a favore di terzi non aventi diritto al voto.

- 6 Deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei Soci presenti e rappresentati, salvo che il Presidente, in considerazione del rilievo della decisione da assumere, non richieda, con valutazione da sottoporre preventivamente all'approvazione dei presenti, la votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei soci iscritti.
- 7 Nel conteggio delle maggioranze dell'Assemblea il voto degli astenuti è valutato come voto contrario. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 8 Il voto va espresso in forma palese, salvo quando si tratti di decisione riguardante specifiche persone ovvero quando venga richiesto dal Presidente o da un terzo dei componenti dell'Assemblea o dall' O. di A..
- 9 Le delibere che comportano assunzione di impegni finanziari in capo ai soci debbono in ogni caso essere adottate a maggioranza qualificata della metà più uno degli iscritti. I soci dissenzienti sono esonerati dagli impegni stessi, se e in quanto abbiano fatto constare nel verbale di assemblea la loro esplicita e motivata opposizione. Per i soci assenti la delibera comportante il maggior impegno finanziario personale deve essere loro inviata a cura del Presidente, a mezzo posta raccomandata ovvero attraverso mail con obbligo di ricevuta, e l'eventuale opposizione deve essere manifestata per iscritto, con le stesse modalità, al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente.
- 10 L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata per deliberare eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché quando ritenuto opportuno dall'O. di A..  
Essa è valida con la presenza - di persona o per delega - di non meno dei tre quarti degli aventi diritto al voto e dei componenti dell'O. di A., nonché del Sindaco o Revisore Unico, e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (75%) dei soci presenti.  
Per l'assemblea che delibera eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, nonché la fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 21, comma 2; per l'assemblea che delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 25, comma 1."

- 11 Nelle delibere relative all'approvazione dei bilanci, i membri dell'O di A. estensori dello stesso non hanno voto. Del pari non hanno diritto al voto gli amministratori nelle delibere concernenti la loro responsabilità.
- 12E' consentita l'effettuazione di riunioni da parte dell'assemblea mediante mezzi di comunicazione tecnicamente avanzati quali la videoconferenza ovvero a mezzo corrispondenza. In tali casi è riconosciuta valida l'espressione del voto, purché sia possibile verificare con certezza il quesito, la relativa risposta e l'identità del socio che l'ha espressa. Può essere ammessa la registrazione della riunione con il consenso degli intervenuti. Tale registrazione potrà essere utilizzata quale supporto alla verbalizzazione e dovrà essere messa a disposizione dei soci, qualora richiesta.

## **Art.10**

### **Compiti dell'Assemblea**

- 1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- a elegge (e revoca) tra i soci il Presidente;
  - b elegge (e revoca) tra i soci il Vicepresidente;
  - c nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
  - d nomina e revoca l'Organo di Controllo;
  - e approva i bilanci consuntivo e preventivo ed il programma delle attività della ODV;
  - f delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g delibera sull'esclusione degli associati nonché, quale autorità di ultima istanza, sui reclami avverso il rigetto delle domande di ammissione dei nuovi soci;
  - h ratifica la sostituzione dei membri degli organi sociali dimissionari;
  - i approva il proprio regolamento di funzionamento e ratifica quello dell'O. di A.;
  - j delibera le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della ODV;
  - k ratifica le delibere dell'O. di A. relative alla quota sociale annua ed agli eventuali contributi straordinari da richiedere ai soci;

- 1 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ovvero sui quali l'O. di A. ritenga necessario chiedere la sua valutazione.
- 2 Fatto salvo quanto all'art. 9, nr. 9, che precede, le delibere dell'Assemblea impegnano tutti i soci, inclusi quelli dissenzienti e assenti.
- 3 Le deliberazioni assembleari, verbalizzate di massima entro 15 giorni, vengono inserite nel libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, tenuto dal segretario dell'O. di A., comunicate a tutti i soci, inclusi gli assenti, ed inviate per conoscenza al Consigliere Nazionale ANFI per la Regione FVG, all'UcoV presso la Presidenza Nazionale e alla sezione ANFI di San Giorgio di Nogaro.

## **Art. 11**

### **Organo di Amministrazione**

- 1 **L'Organo di Amministrazione** è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione nonché il responsabile della direzione e della gestione delle attività dell'ODV. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. La procedura per l'elezione è definita con il Regolamento di funzionamento approvato dall'Assemblea.
- 2 L'O. di A. è costituito da un numero di consiglieri da tre a nove, incluso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
- 3 Gli amministratori eletti hanno diritto ad un voto ciascuno. In caso di votazione con parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto dell'amministratore che si astiene è considerato voto contrario.
- 4 Nelle delibere dell'O. di A. non è ammesso il voto per delega.
- 5 È consentita l'effettuazione di riunioni dell'O. di A. mediante mezzi di comunicazione tecnicamente avanzati quali la videoconferenza ovvero a mezzo corrispondenza, sulla base di quanto disposto dal Regolamento interno dell'Organo. In tali casi è riconosciuta valida l'espressione del voto, purché sia possibile verificare con certezza il quesito, la relativa risposta e l'identità dell'Amministratore che l'ha espressa. Le riunioni, con il consenso degli intervenuti, potranno essere registrate. Le registrazioni faranno fede e saranno utilizzate anche per la stesura del successivo verbale.

- 6** In caso di contestazioni, la valutazione della correttezza della riunione tenuta con detti mezzi compete all'O. di A. stesso sulla base di apposita relazione del Presidente, da approvarsi all'unanimità.

In assenza dell'approvazione, le decisioni assunte non acquisiscono alcuna validità, salvo quelle che il Presidente faccia proprie per ragioni di necessità ed urgenza, e l'O. di A. deve essere riconvocato sullo stesso O. del G., con modalità ordinarie, non appena possibile.

- 7** L'O. di A. si riunisce di massima una volta ogni trimestre solare nonché quando ne facciano richiesta scritta, motivata e urgente, almeno due componenti. In tal caso la riunione deve tenersi al più tardi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

- 8** L' O. di A. è convocato dal Presidente - che ne fissa l'Ordine del Giorno - presso la sede sociale ovvero in altre località della Regione FVG indicata dallo stesso. In casi eccezionali esso si può riunire anche al di fuori della Regione, purché in territorio nazionale.

La convocazione è effettuata di norma con preavviso scritto di otto giorni. È ammessa la convocazione in termini più brevi, ed anche a mezzo telefonico o applicazioni di messaggistica istantanea (es. apposito gruppo Whatsapp), in presenza di ragioni che lo rendano necessario.

In assenza di convocazione, l'O. di A. si ritiene utilmente convocato a richiesta dal Presidente – che ne formula seduta stante l'Ordine del Giorno - ove siano presenti di persona tutti i Consiglieri (riunione totalitaria). In tale caso non rileva l'eventuale assenza del Sindaco o se nominato dal Revisore Unico, purché il verbale della riunione totalitaria gli venga trasmesso prontamente dal Presidente dell'O. di A..

- 9** L'O. di A. è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ove debbano essere assunte decisioni di rilievo, il Presidente - con il consenso unanime dei presenti - può disporre la sospensione della riunione e la sua ripresa entro un termine non superiore a sette giorni, al fine di consentire l'intervento dei consiglieri assenti;

- 10** Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

## **Art. 12**

### **Compiti dell'Organo di Amministrazione**

- 1 L'O. di A. è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono alla pertinenza esclusiva dell'assemblea. In termini generali, esso persegue rapporti di cordiale e rispettosa prossimità con la Guardia di Finanza, assicura permanente e leale collaborazione con le Sezioni ANFI del FVG e garantisce la fattiva disponibilità nei confronti del Consigliere Nazionale della Regione e dell'UCoV centrale.
- 2 In particolare, ed a titolo esemplificativo, esso svolge le seguenti attività:
  - a) è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa della ODV;
  - b) attua i mandati e le deliberazioni dell'assemblea;
  - c) predispone i dispositivi dei regolamenti interni di funzionamento proprio e dell'assemblea, da sottoporre a quest'ultima, rispettivamente, per la ratifica e l'approvazione;
  - d) propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale nonché dei contributi straordinari da richiedere ai soci per le esigenze della ODV;
  - e) predispone le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo e la documentazione relativa alla rendicontazione degli eventuali finanziamenti pubblici ricevuti, da parte della P.C. e/o di altri Enti, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  - f) dà concreto sviluppo al programma delle attività dell'ODV, come formulato nelle linee di indirizzo annuale e pluriennale approvate dall'Assemblea, promuovendone la realizzazione ed autorizzandone le spese, con particolare attenzione per le attività di partecipazione alla P.C.;
  - g) nomina tra i soci il Segretario, l'addetto ai materiali nonché il Tesoriere, fissandone nel proprio Regolamento mansioni e responsabilità;
  - h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
  - i) ratifica, nella prima riunione possibile, i provvedimenti adottati dal Presidente per ragioni di necessità e urgenza;
  - j) definisce i criteri e le modalità per i rimborsi spese ammissibili ai sensi dell'art. 4 n. 5 del presente Statuto e ne verifica a posteriori la regolarità;

- k) verifica la correttezza, sia formale che sostanziale, della documentazione per i rimborsi spese finanziati dai fondi e dai contributi pubblici, tra cui quelli della P.C., sulla base della relativa disciplina normativa e convenzionale;
  - l) collabora in ogni modo possibile con il Presidente nel perseguimento degli scopi e nell'attuazione delle iniziative e degli eventi dell'OdV, inclusi quelli attinenti alla partecipazione alla Protezione Civile;
  - m) collabora con il Presidente per la stipula tutti gli atti, i contratti e le convenzioni inerenti le attività associative e delibera la partecipazione a bandi di gara e simili;
  - n) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - o) partecipa con i suoi membri, ogni qualvolta possibile, alle iniziative operative programmate, condividendo con gli eventuali volontari i percorsi formativi, promuovendone il coinvolgimento e ricercando il rafforzamento della struttura e dell'operatività della ODV e l'ampliamento delle sue possibilità di impiego a favore della collettività;
  - p) decide la costituzione di sedi secondarie, Nuclei e Comitati Tecnici, e unità locali, nominandone il coordinatore e definendone, d'intesa con quest'ultimo, le regole di funzionamento interno;
  - q) propone l'individuazione delle eventuali attività "diverse", secondarie e strumentali alle attività di interesse generale svolte dalla ODV, ove utili e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, secondo la disciplina dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
  - r) intrattiene rapporti con Enti e Autorità istituzionali e tecniche, anche di P.C., dandone tempestiva ed adeguata informativa al Consigliere Nazionale per la Regione, al Presidente della sezione locale
- 3** L'organo svolge la propria azione secondo criteri di collegialità, democrazia interna, lealtà, collaborazione e rispetto reciproco, evitando personalismi ed operando nell'unico interesse dell'ODV e dell'ANFI.
- 4** Le decisioni e le deliberazioni assunte vincolano tutti gli Amministratori, inclusi quelli eventualmente dissenzienti e gli assenti.
- 5** Ogni Amministratore è tenuto alla riservatezza sui lavori dell'O. di A., che assumono rilevanza esterna esclusivamente in relazione a quanto deliberato e riportato nel relativo verbale.

**6** La mancata partecipazione senza giustificato motivo, a tre sedute anche non consecutive dell'O. di A., determina l'automatica decadenza dell'Amministratore dalla carica.

L'amministratore decaduto o comunque cessato, per qualsiasi motivo, è sostituito dal candidato primo tra quelli non eletti, che abbia ricevuto voti.

In assenza di candidati votati, esso è sostituito, sino alla scadenza del mandato in corso, da altro socio cooptato dall'Organo Amministrativo a maggioranza dei propri componenti residui.

**7** Il venir meno, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, della maggioranza dei componenti, determina automaticamente la decadenza dell'O. di A. e la necessità di immediate nuove elezioni.

**8** Nelle more, il Presidente ovvero il vicepresidente, in sua assenza, o l'Amministratore più anziano per età assicurano l'ordinaria amministrazione e l'indizione delle elezioni.

### **Art. 13** **Presidente**

**1** Il Presidente è il rappresentante legale della ODV. Egli ne è il massimo animatore e promotore, cui conferisce – in piena consonanza con i principi dell'ANFI e di questo Statuto – l'autorevolezza della propria determinazione e del proprio spirito di servizio. Egli è il primo garante, dinanzi a chiunque, della correttezza dell'operato e della legittimità della ODV nel perseguimento della sua "mission".

**2** Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci. Egli:

a. presiede sia l'Assemblea che l'organo di Amministrazione, assicurando in ogni circostanza l'ordinato svolgimento dei lavori, la gestione democratica ed il rispetto tra tutti i componenti;

b. rappresenta legalmente l'ODV a tutti gli effetti, nei confronti di chiunque e in qualsiasi giudizio;

c. cura i rapporti con la Presidenza Nazionale ANFI, per il tramite del Consigliere Nazionale FVG, ovvero direttamente in caso di necessità e urgenza; con la Regione FVG - Direzione Regionale e Sala Operativa Regionale della Protezione Civile -; con l'UCoV dell'ANFI, con la Guardia di

Finanza, nonché con ogni altra Autorità, Ente, Istituto o Associazione con i quali l'ODV entri in relazione per le ragioni della sua missione;

d. guida, coordina e controlla i lavori dell'O. di A., partecipa, ove possibile di persona, allo svolgimento delle singole attività ed è di esempio ai soci ed ai volontari nell'esecuzione delle prestazioni loro richieste;

e. dispone l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'O. di A. nonché di quelli pervenuti dall'Autorità di Protezione Civile;

f. autorizza il tesoriere all'effettuazione delle spese necessarie alle attività sia del volontariato che della P.C., nella misura deliberata dall'O. di A..

**3** In caso di necessità ed urgenza, assume autonomamente i provvedimenti di competenza dell'O. di A., inclusi gli impegni di spesa, sottoponendoli, quindi, alla prima seduta utile, all'esame dell'Organo stesso, per la ratifica.

**4** In caso di temporanea assenza o di impedimento temporaneo allo svolgimento del suo incarico, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

**5** In caso di assenza, cessazione o altro impedimento non temporaneo, il Vicepresidente è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea per l'elezione di un nuovo presidente. Ove il neoeletto sia già componente dell'O. di A., l'Assemblea dovrà eleggere anche un nuovo Amministratore, per la copertura del posto rimasto vacante.

**6** Per la migliore efficienza dell'O. di A. il Presidente può delegare una o più funzioni o responsabilità dello stesso, ad uno o più amministratori, ovvero. Ove opportuno e necessario, anche a soci non amministratori o a terzi, con obbligo di riferire periodicamente all'O. di A. sul mandato ricevuto. In particolare, egli può delegare ad un volontario qualificato innanzitutto la responsabilità per le attività di formazione dei soci e dei volontari stessi.

**7** Fatto salvo quanto ai punti che precedono, il Presidente svolge tutte le funzioni direzionali richieste dalla normativa, dalla natura dell'ODV e dalla tipologia delle iniziative attivate dalla stessa.

#### **Art. 14**

#### **Vicepresidente**

**1** È il più stretto collaboratore del Presidente, che sostituisce e rappresenta in caso di assenza e cui possono essere delegati mansioni e responsabilità direzionali ed operative. È il diretto responsabile della funzione e delle finalità

di protezione civile della ODV. Controlla la regolare attività di formazione del personale.

**2 Di concerto con il Presidente:**

- assicura i contatti con gli Organi tecnici preposti al Volontariato anche di PC della Regione nonché il costante aggiornamento circa la normativa e le disposizioni emanate dagli Organi stessi, e circa le opportunità, i bandi e gli adempimenti in materia amministrativa e contabile;
- coordina l'operatività delle unità esterne, assicurando tempestivi contatti con i responsabili locali delle stesse, informando il Presidente di ogni specifica esigenza ed intervenendo autonomamente per risolverla in caso di necessità ed urgenza.

**3 Configura ed aggiorna la rete dei collegamenti web tra la ODV, i suoi soci ed i suoi volontari, al fine di ottimizzarne i potenziali tempi di intervento, e si accerta, con diligente frequenza, del funzionamento e dell'arrivo di comunicazioni attraverso gli indirizzi PEC ed e-mail della ODV.**

## **Art. 15**

### **Organo di Controllo**

- 1** L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco più un sindaco supplente. In caso di superamento delle soglie previste dai richiamati art.31 D.L.GS. 117/2017, dal Revisore Unico, eletti dall'Assemblea tra i soci ANFI, anche non soci dell'ODV. Dura in carica per un triennio e può essere rieletto.
- 2** Egli deve essere in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale e, nel caso in cui si verificano le soglie di cui al comma 1 che precede, questi deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
- 3** Ove l'attività del Revisore Unico a favore della ODV sia oggetto di rapporto professionale, esso deve essere regolato da apposita convenzione che preveda eventualmente anche la possibilità di un regolare compenso.
- 4** L'Organo di Controllo:
  - a. predispone lo schema programmatico delle proprie attività, che presenta all'Assemblea e all'O. di A. per opportuna conoscenza;
  - b. svolge il controllo contabile sulla gestione della ODV, inclusa quella pertinente le attività di Protezione Civile;

- c. vigila inoltre sull'osservanza della legge, dello Statuto e delle eventuali Convenzioni di P.C., sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ODV e sul suo concreto funzionamento. Esercita il costante monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della ODV, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- d. partecipa alle riunioni dell'O. di A. ed alle Assemblee, senza diritto di voto, verificando che esse vengano svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative, regolamentari e convenzionali di interesse dell'ODV, incluse quelle relative alla funzione di volontariato ed a quella di P.C;
- e. ove necessario, interviene autonomamente, o su richiesta scritta di non meno di tre soci, svolgendo gli accertamenti ritenuti più utili e riepilogando le proprie osservazioni in apposita relazione per l'O. di A., con l'indicazione degli eventuali provvedimenti che egli propone di adottare;
- f. riferisce annualmente all'Assemblea di approvazione dei bilanci, con relazione scritta resa nota a tutti i presenti;
- g. può richiedere la convocazione dell'Assemblea per gravi motivi, riguardanti la gestione contabile ovvero la violazione delle norme sulla corretta conduzione dell'ODV da parte del Presidente e/o dell'O. di A..

La richiesta è subordinata alla previa comunicazione scritta dei motivi al Presidente, con invito alle regolarizzazioni del caso.

## **Art. 16**

### **Volontari**

- 1 Sono "volontari associati" i soci della ODV che per libera scelta svolgono le attività a favore della comunità e del bene comune previste nell'oggetto sociale della ODV, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini collaborativi e di solidarietà.

I volontari possono richiedere di far parte dell'aliquota di Protezione Civile, così facendo assumono gli obblighi previsti dal regolamento e dalle disposizioni della P.C.R.

- 2 L'attività dei volontari non può essere retribuita, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese vive effettivamente e documentate, con esclusione di qualsiasi rimborso di tipo forfettario. Valgono, in materia, le disposizioni dei nnrr. 4 e 5 dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
- 3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla ODV. Ai fini del presente articolo non si considera "volontario" l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 4 L'attività dei volontari deve essere tutelata attraverso una idonea assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 5 Ai sensi dell'art. 33 nr. 1 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii., la ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, con esclusione pertanto dei volontari, nei soli limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

## **Art.17**

### **Libri Sociali**

- 1 A cura del segretario della ODV debbono essere tenuti ed aggiornati:
  - a. il libro dei soci,
  - b. il libro dei verbali dell'Assemblea;
  - c. il libro dei verbali dell'organo Amministrativo;
  - d. il registro dei volontari non occasionali;
  - e. i libri o registri prescritti dalle normative sulla sicurezza e sulla privacy;
  - f. le scritture e le rilevazioni per gli impieghi di P.C., i registri fiscali e previdenziali, ed ogni altra scrittura prevista da specifica norma di legge, ove sussistano i presupposti per la sua tenuta;
  - g. l'archivio degli anni precedenti.

## **Art. 18**

### **Bilanci**

- 1** L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2** Ogni anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, devono essere redatti, a cura dell'O. di A., i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, secondo la modulistica predisposta dalle Autorità competenti, in ottemperanza anche alle specifiche norme previste per la ODV dal Codice del Terzo Settore.
- 3** Le bozze dei bilanci devono essere trasmesse al più tardi 15 giorni prima dell'Assemblea all'Organo di Controllo, e depositate in copia presso la sede sociale, a disposizione dei soci, onde consentire loro di prenderne visione.
- 4** Unitamente alle bozze dei bilanci, dovrà essere depositata la rendicontazione dei fondi e dei contributi eventualmente erogati dalla Protezione Civile o da altri Enti, Autorità o fondi pubblici e quella delle eventuali raccolte occasionali di fondi dal settore privato.
- 5** La presentazione dei bilanci all'Assemblea dovrà essere accompagnata da una relazione del Presidente sulla "mission" dell'ODV e sull'attività di P.C. svolta, nonché dalla relazione dell'Organo di Controllo. Prima della votazione per l'approvazione dei bilanci, può essere altresì sentito, a richiesta, il Presidente della sezione ANFI, e il Consigliere Nazionale ANFI, se presenti in assemblea.
- 6** Un esemplare dei bilanci approvati dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, ove ne sussistano i presupposti, pubblicato nel sito internet dell'ODV.

## **Art. 19**

### **Risorse economiche**

- 1** L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a. quote associative e altri contributi, motivatamente richiesti ai soci dall'O. di A.;
  - b. contributi di privati non soci;

- c. contributi della Presidenza Nazionale o di Enti e Organi dell'A.N.F.I. o collaterali alla stessa;
- d. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;
- h. entrate derivanti da eventi, raccolte e manifestazioni occasionali;
- i. residui attivi di attività commerciali e produttive marginali ma comunque connesse alle attività istituzionali, incluse eventuali sponsorizzazioni;
- j. rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- k. interessi attivi bancari;
- l. eventuali incassi straordinari per dismissione di beni fuori uso.

- 2** Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della ODV, ovvero in caso di suo scioglimento o estinzione per qualsiasi motivo. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3** La ODV risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Essa può comunque assicurarsi per i danni derivanti da proprie responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

## **ART. 20**

### **Quota sociale**

1. L'Assemblea, su proposta dell'O. di A., può disporre l'obbligo del versamento di una quota associativa minima annuale da parte di ciascun socio. Se determinata, essa è uguale per tutti; non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata nel termine fissato dall'Assemblea.
2. Il mancato ingiustificato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno di competenza della stessa costituisce motivo di cessazione dalla

qualità di socio della ODV. È ammesso unicamente il pagamento tardivo, nei sessanta giorni successivi, anche a seguito di sollecito scritto dell'Organo Amministrativo.

3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono essere ammessi alle assemblee, salvo che non regolarizzino la loro posizione prima dell'inizio dei lavori.
4. Il mancato versamento non giustificato degli eventuali altri contributi dei soci, come deliberati a norma del presente Statuto, è considerato agli effetti del presente articolo come mancato pagamento della quota sociale. È fatto salvo il disposto dell'art. 6 n. 2 lett. b).

### **Art. 21**

#### **Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica dello Statuto, così come le proposte di trasformazione, fusione o scissione dell'ODV, possono essere presentate all'Assemblea dall'O. di A. o da almeno un terzo dei soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dal 51% dei soci aventi diritto al voto.

### **Art. 22**

#### **Procedura per il riconoscimento quale Organizzazione Collaterale dell'A.N.F.I.**

1. Per l'utilizzo del logo "A.N.F.I." e per l'ammissione ad utilizzarne comunque l'immagine, le relazioni e la struttura organizzata, l'ODV fruisce dell'autorizzazione concessa dal Presidente Nazionale ANFI in data 24.11.2017.
2. L'avvenuto riconoscimento di Organizzazione Collaterale all'ANFI sarà regolamentazione dei rapporti reciproci tra l'ANFI e le Organizzazioni Collaterali e dal permanente rispetto delle relative clausole.

**Art. 23**  
**Tenuta sociale**

- 1 La tenuta sociale deve rispettare le prescrizioni di sicurezza previste dal regolamento della Protezione Civile FVG.
- 2 Il suo uso è prerogativa esclusiva dei soci e dei volontari dell'ODV. Essa è indossata esclusivamente nei casi e nell'esecuzione dei servizi di volontariato e di P.C. per i quali sia prevista.

**Art. 24**  
**Rapporti con l'A.N.F.I. e con la Guardia di Finanza**

- 1 L'ODV mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia e con la Guardia di Finanza, attraverso le Sezioni ANFI della Regione ed attraverso la persona del Consigliere Nazionale FVG, fornendo, su richiesta, una adeguata informazione sull'operatività dell'ODV anche nel campo della P.C., nonché una dettagliata relazione annuale della propria attività. Con riferimento alla partecipazione ad iniziative di particolare delicatezza o a rilevante risonanza nell'opinione pubblica dovrà comunque essere valutata l'opportunità di una preventiva comunicazione al competente Comando del Corpo, se del caso anche richiedendo l'intervento del Consigliere Nazionale.
- 2 Il Consigliere Nazionale ANFI competente per la Regione può partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle riunioni dell'O. di A.;
- 3 Il Presidente dell'ODV è tenuto a comunicare tempestivamente i nominativi dei soci ANFI ammessi come soci della stessa ODV, alle Sezioni di appartenenza di questi ultimi, coordinandosi con i relativi Presidenti al fine di agevolarne l'impiego e di evitare una eccessiva onerosità di impegni a loro carico.

**Art. 25**  
**Scioglimento**

- 1 Lo scioglimento dell'ODV avviene per delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera

altresì in ordine alla devoluzione finale del patrimonio, nel rispetto del comma seguente.

- 2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ODV, i beni e le risorse finanziarie che residuano sono devoluti, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del RUNTS, ad altra organizzazione collaterale dell'ANFI ovvero, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii., ad altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **Art. 26**

### **Norma di rinvio**

- 1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Volontariato organizzato e di Protezione Civile, alle relative disposizioni applicative ed esecutive, anche Regionali e locali, allo Statuto dell'ANFI vigente pro tempore e, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia di Associazioni ed Enti Non Commerciali previste dal Codice civile 1 e dalle altre leggi applicabili ratione materiae.
- 2 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Udine.
- 3 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, che risultano incompatibili con la normativa vigente a tale data, trovano applicazione a partire dalla data di iscrizione della ODV nel Registro stesso.

San Giorgio di Nogaro, 21.02.2026

**VOLONTARI A.N.F.I. - FVG - ODV**  
**IL PRESIDENTE**

